



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

-

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO
NEI PORTI E NELLE RADE DI ORTONA E PESCARA**

VISTI gli artt. 68, 81 e 116 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e gli artt. 59 e 209 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – parte marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTO il Regolamento (UE) n. 352/2017;

VISTO l'art. 14 commi 1-ter e 1-*quinquies* della legge n.84/94 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il dispaccio prot. n. 1138, in data 12.01.2017, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha fornito le prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 della legge 84/1994, così come novellato dalla legge di “riforma del sistema portuale”;

VISTE le circolari prot. n. 17729, in data 03.07.2018, e n. 20020, in data 25.07.2018, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha fornito ulteriori indicazioni per l'applicazione del comma 1-*quinquies* dell'art. 14 della L. n.84/94;

VISTO il dispaccio prot. n.17960, in data 06.06.2022, della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante “*ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità marittime*”;

VISTO il decreto n. 103/99, in data 30 luglio 1999, emanato dalla Capitaneria di porto di Pescara, con il quale è stato istituito il “*Gruppo Ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona*”;

VISTO il decreto in data 24 aprile 2018 del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante il regime di obbligatorietà del servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona;

VISTO il decreto n.209/2018 della Capitaneria di porto di Pescara e n.129/2018 della Capitaneria

di porto di Ortona, in data 13.12.2018, recante approvazione dello statuto della “*Società cooperativa gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona a r.l.*”;

VISTO il decreto n.112/2022 della Capitaneria di porto di Pescara e n. 95/2022 della Capitaneria di porto di Ortona, in data 28.08.2022, recante approvazione del regolamento interno della “*Società cooperativa gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona a r.l.*”;

VISTA l’ordinanza n.121/2018 della Capitaneria di porto di Pescara e n.66/2018 della Capitaneria di porto di Ortona, in data 28.12.2018, recante approvazione del “*regolamento per il servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona*”;

VISTO il dispaccio prot. n.35439, in data 21.11.2023, della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, all’esito della conclusione positiva della prevista istruttoria esperita dalla Capitaneria di porto di Ortona, che ha visto il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria dei fruitori e dei prestatori del servizio e previa resa della formale “intesa” da parte dell’AdSP MAC, viene autorizzata l’adozione di una modifica alla vigente regolamentazione locale del servizio di ormeggio al fine di prevedervi, in aggiunta, la riserva dello svolgimento del servizio di battellaggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona in capo alla società cooperativa ormeggiatori competente;

CONSIDERATO che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori, diretta esplicazione dell’esigenza di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il rinforzo degli ormeggi, il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell’Autorità Marittima per tutto quanto concerne la sicurezza del porto, della rada e delle navi ivi presenti, già sanciti e salvaguardati dal vigente regolamento locale del servizio, sono perfettamente coerenti con la previsione, giustificata da insopprimibili esigenze di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare, di una riserva allo svolgimento del servizio di battellaggio, in porto ed in rada, per il trasporto delle persone e – entro i limiti delle certificazioni di sicurezza delle unità sociali iscritte nei RR.NN.MM. & GG. ed autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni - dei materiali e provviste di bordo;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo l’annesso “*Regolamento per i servizi di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona*”, che entra in vigore dal giorno successivo all’adozione della

presente.

Art. 2

Dall'entrata in vigore della presente è abrogata l'ordinanza n. 121/2018 della Capitaneria di porto di Pescara e n. 66/2018 della Capitaneria di porto di Ortona, in data 28.12.2018, recante approvazione del *“regolamento per il servizio di ormeggio” nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona*”, in premessa citata.

Art. 3

I contravventori alla presente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e sono ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle disposizioni con essa approvate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata a tutti gli effetti di legge mediante l'inclusione alla pagina *"ordinanze"* del sito web istituzionale www.ortona.guardiacostiera.it e www.pescara.guardiacostiera.it, oltre alla opportuna diffusione all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, alle Amministrazioni/società/operatori economici interessati ed alle Forze di polizia operanti nei rispettivi Compartimenti marittimi.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI PESCARA
C.V. (CP) Fabrizio GIOVANNONE

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI ORTONA
C.F. (CP) Dario AMBROSINO



REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEI PORTI E NELLE RADE DI PESCARA E ORTONA

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione dei servizi)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi di ormeggio e battellaggio nei porti e nelle rade di Pescara e Ortona e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14 comma 1-*quater* della legge n. 84/1994 e s.m.i..

Per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e negli ambiti indicato al comma 1-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 84/1994 e s.m.i., anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1-*quater* dell'articolo 14 della legge 1994, n.84 e s.m.i.

Articolo 2

(Natura e organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio)

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1-*bis* della legge n. 8419/94 e s.m.i. i servizi di ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; essi sono resi, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione dei servizi sono stabilite dall'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori degli stessi, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri e costituiti in società cooperativa, denominata “*Società cooperativa gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona a r.l.*” (di seguito, anche, “*società cooperativa*” o “*Gruppo*”).

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori e dei barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore e/o barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3
(*Obblighi di servizio pubblico*)

Quale fornitore universale dei servizi il “Gruppo” ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed e tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1.

In particolare, il “Gruppo” deve:

- a. mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b. organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c. segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave, anche attraverso l'ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.

Il “Gruppo” inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:

- a. effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- b. prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- c. provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- d. rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- e. ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot. n. 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ri.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Gli ormeggiatori assicurano la propria presenza nei porti, durante i periodi di sciopero legittimamente proclamati dalle organizzazioni sindacali, al fine di garantire il regolare espletamento in sicurezza delle operazioni d'ormeggio indispensabili e delle sottoelencate eventuali necessità:

- a. rinforzo degli ormeggi delle unità in porto, in caso di avverse condizioni meteo-marine;
- b. ogni altra prestazione ritenuta indifferibile dall'Autorità Marittima, con proprio provvedimento, ai fini della sicurezza portuale.

Articolo 4 (Sede del "Gruppo" e relative dotazioni)

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Ortona in Via Marina, n.58

La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81/2008.

Inoltre deve essere dotata, per garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dai regolamenti di sicurezza e dei servizi marittimi dei porti di Pescara e Ortona, nonché di collegamento telefonico ed e-mail.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, di applicazioni ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici della modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali.

Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni dell'Autorità Marittima.

Articolo 5 (Numero degli ormeggiatori/barcaioli)

Il numero degli ormeggiatori è determinato in n° 4 (quattro) unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici il numero degli ormeggiatori/barcaioli può essere variato dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 14 della L. 84/1994, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori dei servizi.

Articolo 6 (Iscrizione e cancellazione dal registro)

Gli ormeggiatori/barcaioli sono iscritti nel registro tenuto dal Comandante del porto, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una apposita sezione del registro sono iscritti gli ormeggiatori/barcaioli assunti a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del porto, nei casi previsti dal CCNL e dallo statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 214 e 218 reg. cod. nav.

Articolo 7 (*Poteri del Comandante del porto*)

I Comandanti dei porti di Pescara e Ortona effettuano la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, sullo svolgimento del servizio per verificare che lo stesso sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8 (*Compiti del Presidente del "Gruppo"*)

Fermo restando quanto previsto nello statuto della società cooperativa, il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità Marittima, verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori/barcaioli, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli ormeggiatori/barcaioli conformemente alla turistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9 (*Regolamento interno, Codice etico e modello organizzativo ex d.lgs 231/2001*)

Con regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dal Comandante del porto, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci, deve essere coerente con il presente regolamento, essere approvato dall'assemblea secondo le forme e la maggioranza prevista e deve indicare almeno:

- a. il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b. le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c. il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello

subordinato;

- d. l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- e. le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali, nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale; tra questi, devono comprendersi almeno i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotto, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- f. le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi n. 81/2008 e n. 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g. le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- h. le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- i. la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".

Il "Gruppo" si deve, inoltre, dotare di un "codice etico" e di un "modello organizzativo", dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10 (Svolgimento del servizio)

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio e di battellaggio sono espletate dagli ormeggiatori/barcaioli secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del "Gruppo", secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima.

I turni sono affissi all'albo del "Gruppo" e comunicati all'Autorità Marittima insieme alle eventuali sostituzioni degli assenti dal servizio.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori/barcaioli avviati in servizio.

Articolo 11 (Doveri degli ormeggiatori/barcaioli)

Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate e sono tenuti a:

- a. osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b. mantenere in efficienza, portare sempre in servizio e utilizzare correttamente i dispositivi e le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo", necessarie, sulla scorta del DVR redatto dal Presidente n.q. di "datore di lavoro", per lo svolgimento delle specifiche

prestazioni lavorative, utilizzando l'abbigliamento da lavoro, che, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mostri, ben visibile, la scritta "ormeggiatore/barcaiolo", i cui colori possono essere stabiliti dalla Capitaneria di porto per ragioni di omogeneità e visiva riconoscibilità da parte degli altri utenti del porto;

- c. presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del "Gruppo";
- d. osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio
- e. osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f. non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo", e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g. essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità Marittima;
- h. effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse, secondo le procedure operative e di sicurezza definite dal datore di lavoro, in linea anche con le direttive date dall'Autorità Marittima;
- i. utilizzare con perizia le proprie attrezzature, comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;
- j. effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal comando di bordo;
- k. osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- l. chiedere sempre la preventiva autorizzazione al comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- m. segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire o prefigurare una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, dell'ambiente, delle strutture e degli arredi portuali;
- n. non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- o. accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dall'Autorità Marittima;
- p. portare sempre al seguito il *security pass* ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità Marittima e della Forza pubblica;
- q. obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima, dai comandanti delle navi e dai dirigenti/figure di riferimento nell'organizzazione datoriale del "Gruppo";
- r. notificare senza indugio al Presidente del "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- s. notificare tempestivamente al Presidente del "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di

malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;

- t. segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave all'Autorità Marittima, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da atti illeciti intenzionali.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori devono essere dotati di *security pass* di cui alla lettera p), rilasciato secondo le vigenti procedure, ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (>r</ J/9); il tesserino per nessuna ragione può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap prot. n. 82/044492/11 del 16 luglio 2004).

Articolo 12 (Formazione e avviamento al lavoro)

Il Presidente del "Gruppo" provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltreché in relazione alla attività del progetto di formazione continua FAD (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori/barcaioli sono regolati dal Presidente del "Gruppo" con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria, tenendo anche presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del "Gruppo".

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori/barcaioli di comunicare, ove possibile, al Presidente del "Gruppo" le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità Marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13 (Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il "Gruppo" deve disporre dei beni strumentali necessari.

Il "Gruppo" deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico

delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità Marittima.

Gli ormeggiatori devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al "Gruppo", impiegando con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative eventualmente indicate dall'Autorità Marittima, secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima su richiesta del Presidente del "Gruppo", è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.

Il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n° 2 (due) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 reg. cod. nav.

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli terrestri per l'espletamento del servizio, eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "ormeggiatori/barcaioli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "ormeggiatori/barcaioli".

Articolo 14 (Amministrazione e contabilità)

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un "comprovante", da sottoporre al visto del comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche, del tenore del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto "comprovante" e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità Marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15
(*Obbligatorietà dei servizi*)

L'obbligatorietà dei servizi è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualora le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, richiedano gli stessi devono avvalersi del personale appartenente al "Gruppo".

Il servizio di ormeggio di cui all'articolo 1 è obbligatorio per tutte le navi mercantili aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT/TSL e per quelle di stazza inferiore che trasportano merci pericolose che attraccano nei porti di Pescara e Ortona.

Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e/o disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che il rispettivo datore di lavoro le abbia previste nel DVR e adeguatamente disciplinate ai fini della sicurezza, che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e alle operazioni portuali e che non compromettano la sicurezza portuale in genere.

Il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli ormeggiatori, qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Il servizio di battellaggio nei porti e nelle rade di Pescara o Ortona non è reso obbligatorio, fermo restando che coloro i quali intendano avvalersene devono rivolgersi al personale appartenente al "Gruppo", stante la riserva allo svolgimento dello stesso in capo al predetto.

Tutte le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio o le prestazioni di battellaggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo.

Le manovre di ormeggio, disormeggio e movimento in banchina alle navi di qualsiasi tipologia dovranno essere effettuate con l'ausilio di almeno n. 2 (due) ormeggiatori.

Per il solo porto di Ortona le manovre di ormeggio, disormeggio e movimento in banchina (cd. tonteggio) delle unità navali (ivi compresi i galleggianti) devono essere eseguite, ferme restando le procedure operative di sicurezza adottate dal datore di lavoro, almeno secondo le prescrizioni minime di seguito specificate:

- a. per unità navali di lunghezza fuori tutto superiore o uguale a 75 (settantacinque) metri, devono essere effettuate mediante l'assistenza a terra di almeno n. 2 (due) ormeggiatori;
- b. per unità navali di lunghezza fuori tutto inferiore a 75 (settantacinque) metri e dotate di eliche di manovra funzionanti ed aventi stazza lorda inferiore a 2500 GT, possono essere effettuate mediante l'assistenza a terra di almeno n. 1 (uno) ormeggiatore, fermo restando il verificarsi di condizioni meteomarine assicurate che consentano lo svolgimento in sicurezza della manovra e che, nell'erogazione del servizio, non venga utilizzata alcuna motobarca;
- c. per le unità navali ormeggiate in andana (ormeggio di poppa) aventi lunghezza fuori tutto massima di 100 (cento) metri, possono essere effettuate manovre di disormeggio da un solo ormeggiatore, fermo restando il verificarsi di condizioni meteomarine assicurate che consentano lo svolgimento in sicurezza della manovra di disormeggio.

Per l'ormeggio di unità superiori a 200 (duecento) metri di l.f.t., il numero di ormeggiatori verrà stabilito, in relazione alla situazione contingente, nell'ambito del provvedimento di

autorizzazione all'accosto, ferme restando le prerogative e responsabilità del Presidente del "Gruppo" in relazione al rispetto delle norme inerenti i carichi di lavoro e la sicurezza delle condizioni di lavoro.

In ogni caso, il Comandante del porto, il Presidente del "Gruppo", il marittimo abilitato al pilotaggio o il comandante della nave possono richiedere l'espletamento del servizio di ormeggio con un numero superiore di ormeggiatori tenendo conto dell'organico del "Gruppo".

Articolo 16 (Svolgimento di altre attività)

Il "Gruppo" svolge il servizio di assistenza a favore delle unità da diporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del decreto legislativo n. 229/2017.

Il "Gruppo" disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio e battellaggio; tali attività sono effettuate negli ambiti indicati nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e chiusura di varchi e cancelli in banchina, nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio/disormeggio, nel posizionamento degli *yokohama*, nella riparazione, ancorché provvisoria, di parabordi in via d'urgenza per la sicurezza dell'ormeggio di navi in ingresso.

Inoltre il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività individuate e/o disciplinate dal Comandante del porto, che non devono interferire con i servizi di cui all'articolo 1, il cui pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative dei servizi.

In tutti i casi in cui l'utente dovesse richiedere l'espletamento delle prestazioni specialistiche è fatto obbligo ai richiedenti del servizio di adempiere alle prescrizioni individuate nei successivi punti.

(PRESCRIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE DEL SERVIZIO)

Sono di seguito elencate le prescrizioni che il richiedente il servizio complementare deve soddisfare:

- a. il piano di sicurezza ex articolo 6 del d.lgs.271/99 dell'unità oggetto del servizio complementare richiesto deve contenere specifiche misure di protezione e prevenzione degli infortuni, nonché di informazione connesse all'espletamento del servizio complementare a bordo dell'unità;
- b. nei casi di unità prive di equipaggio, l'armatore delle stesse deve almeno:
 - evidenziare, utilizzando pittura ad alta visibilità, eventuali ostacoli che possano creare pericolo nel sicuro svolgimento delle operazioni complementari;
 - garantire che sul piano di coperta dell'unità siano identificati i camminamenti sicuri e liberi da ostacoli da utilizzare a cura dei componenti del "Gruppo";
 - consegnare con congruo anticipo al Presidente del "Gruppo" un piano recante

l'indicazione degli elementi di cui sopra, eventuali ulteriori fonti di pericolo che potrebbero generarsi a bordo in riferimento all'espletamento del servizio complementare reso dai componenti del "Gruppo".

(PRESCRIZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DEL "GRUPPO")

Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, il Presidente del "Gruppo" deve:

- a. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari in relazione al servizio complementare;
- b. indottrinare il personale impiegato nel servizio complementare sui rischi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, avendo riguardo alle informazioni fornite dal richiedente il servizio;
- c. rifiutare l'espletamento del servizio complementare quando l'attività possa mettere a repentaglio l'incolumità dei componenti del "Gruppo", ovvero qualora il richiedente del servizio non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo.

Comunque, il Presidente del "Gruppo" deve rispettare le norme di salute e sicurezza del lavoro.

Articolo 17 (Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal Presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi del vigente CCNL, e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

La violazione reiterata degli obblighi di cui agli articoli 11 e 13, terzo comma, determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1254, n. 2 del codice della navigazione.
